

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. 19**RIORDINO, PROGRAMMAZIONE E DELEGHE DELLA FORMAZIONE ALLE PROFESSIONI**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

LR 24 aprile 1981 n. 11
 LR 26 agosto 1983 n. 32
 LR 28 aprile 1986 n. 10
 LR 31 gennaio 1987 n. 5
 LR 7 novembre 1995 n. 54
 LR 18 marzo 1998 n. 8
 LR 27 luglio 1998 n. 25

Titolo I
FINALITA'

Art. 1
Finalità

La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dal DPR 24 luglio 1977 n. 616, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio statuto e della legge – quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978, promuove e sviluppa la formazione e l'orientamento professionale quale funzione pubblica e diritto dei cittadini.

La formazione professionale realizza il raccordo fra scuola e lavoro, favorendo l'acquisizione di contenuti culturali, tecnico – professionali, tecnologici e operativi, in grado di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta ad attuare in modo permanente l'aggiornamento e la riqualificazione sia nei vari settori del lavoro dipendente e autonomo sia ai diversi livelli di professionalità.

Gli interventi formativi tendono altresì a dare piena attuazione all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, con misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione, basata sul sesso, per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi.

La Regione promuove la più ampia partecipazione delle forze ed organizzazioni sociali, del personale e degli utenti nella elaborazione e nell'attuazione degli interventi di formazione professionale.

Art. 2
Destinatari degli interventi formativi

La Regione promuove interventi formativi nei confronti dei cittadini che intendono operare con professionalità specifica nelle attività lavorative, fatte salve le competenze dello Stato in materia.

Gli interventi formativi sono rivolti nei confronti di quanti:

- hanno superato l'obbligo scolastico;
- sono apprendisti, secondo le modalità dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 845;
- vogliono qualificare, riqualificare o specializzare le loro capacità professionali;
- intendono aggiornare e perfezionare le loro capacità in un quadro di formazione permanente, anche in relazione ai processi di mobilità occupazionale;
- intendono integrare la loro preparazione culturale e scientifica con conoscenze tecnico-pratiche di natura specifica;
- iscritti all'università, contestualmente ai corsi di facoltà intendono acquisire conoscenze e competenze di ordine tecnico – pratico inerenti alla realtà dei processi produttivi tecnologici e dei servizi.

I corsi di formazione professionale sono articolati in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle seicento ore, in relazione alle finalità, all'acquisizione di livelli di professionalità, al loro carattere eventualmente monografico.

I corsi possono prevedere fasi o periodi di tirocinio pratico in azienda.

Titolo II
PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3
Compiti in materia di formazione professionale
 (sostituito da articolo unico L.R. 31 gennaio 1987 n. 5, poi
 aggiunta lett. i bis) al comma 3 da art. 2 L.R. 18 marzo 1998
 n. 8)

Per realizzare le finalità di cui all'art.1, la Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema formativo e dell'orientamento professionale, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, degli altri enti interessati e delle categorie sociali.

La Regione adegua la propria normativa a quella internazionale comunitaria e si attiene alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e obiettivi formativi e culturali delle iniziative.

In particolare, la Regione promuove e coordina:

- a) l'attività di studio, ricerca e sperimentazione in relazione alle esigenze della programmazione regionale;
- b) interventi ed iniziative rivolte a favorire un organico riequilibrio territoriale delle strutture operative di formazione professionale, tenuto conto di una domanda formativa reale ed accertata in rapporto alle esigenze di diversi settori;
- c) corsi, iniziative e programmi o progetti, anche di interesse interprovinciale, collegati a rilevanti fenomeni di riconversione o di ristrutturazione e di creazione di posti di lavoro, in particolare quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della Comunità economica europea;
- d) la realizzazione di progetti formativi connessi ai contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del DL 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in Legge 19 dicembre 1984 n. 863;
- e) corsi e iniziative di particolare specializzazione in collaborazione con le Università e con altri Istituti di ricerca, non diretti al conseguimento di un titolo di studio o di un diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria e post – universitaria;
- f) la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti e degli operatori della formazione professionale nei diversi settori d' intervento e ai diversi livelli di professionalità;
- g) gli interventi in materia di diritto allo studio;
- h) particolari attività, fondate sull'alternanza tra studio e lavoro e definite in armonia con le indicazioni della contrattazione collettiva, volte a favorire la formazione ed elevazione professionale dei giovani apprendisti di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, concernente la disciplina dell' apprendistato;
- i) attività curriculari o sperimentali di alternanza ed integrazione fra sistema di formazione professionale e mondo del lavoro, anche attraverso i tirocini pratici e di esperienza di cui all'art. 15 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente la legge – quadro in materia di formazione professionale. i bis) la formazione professionale degli operatori destinati ai servizi di assistenza sociale ed educativa.

La Regione inoltre collabora con la Scuola secondaria, con l' Università, con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali per la realizzazione di iniziative, anche a carattere sperimentale, di alternanza e di integrazione fra studio – lavoro e di orientamento professionale.

Per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti, la regione:

- a) eroga contributi a favore degli enti locali territoriali e convenzionati, per il raggiungimento delle finalità istituzionali di ciascun ente in materia di formazione professionale;
- b) emana direttive di carattere generale per la istituzione del comitato di gestione sociale e per il rispetto delle forme di partecipazione in ogni tipo di centro;
- c) definisce gli ordinamenti didattici ed i profili professionali;
- d) vigila e controlla gli enti, le istituzioni e le organizzazioni locali che abbiano competenza in materia di formazione professionale;
- e) esercita ogni altra funzione trasferita alla regione dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, o prevista da leggi nazionali e regionali;
- f) dichiara l'idoneità dei centri di formazione professionale, organizzati da fondazioni ed associazioni, di cui all'art. 7;
- g) stipula convenzioni di cui all'art. 8;
- h) utilizza, per iniziative particolari e dirette, d' intesa con gli enti delegati, le strutture di formazione dei medesimi;
- i) sostiene le iniziative di alternanza studio – lavoro anche attraverso contributi per esperienze da svolgere presso gli uffici pubblici e le aziende pubbliche, le imprese private singole e loro consorzi, e l'assegnazione di indennità di frequenza agli allievi;
- l) sostiene, anche attraverso l'erogazione di contributi, la realizzazione di progetti formativi di cui alla lettera d) del precedente comma da parte di imprese, loro consorzi e associazioni di categoria.

Art. 4

Programmazione delle attività

(abrogato comma 2 da art. 15 L.R. 27 luglio 1998 n. 25)

Al fine di adempiere alle funzioni e di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo precedente, la giunta regionale sentito il comitato tecnico – scientifico per la formazione professionale di cui all'art. 17 della presente legge, propone per l'approvazione al Consiglio regionale:

- gli indirizzi programmatici ed il piano poliennale;
- i criteri generali cui dovranno corrispondere i piani elaborati dagli enti delegati.

abrogato

Il parere del comitato di cui al precedente primo comma dev' essere allegato alla proposta che la giunta presenta al consiglio regionale.

Art. 5

Studio, ricerca e rilevazione per la programmazione

La Regione, ai fini di quanto disposto dall'art. 3, promuove e coordina l'attività di ricerca e di informazione per favorire l'orientamento professionale, il coordinamento fra le iniziative di formazione e le prospettive di lavoro anche in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali.

Stabilisce, altresì, le necessarie collaborazioni con i ministeri interessati per adeguare la disciplina nazionale che regola le mansioni e le funzioni professionali.

Art. 6

Attuazione degli interventi

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero nell'ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse.

Gli interventi di formazione professionale sono attuati:

- a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi dei piani di formazione professionale.
- b) in quanto riferiti ai suddetti piani di formazione professionale e finanziati secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 della presente legge, mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Art. 7

Riconoscimento di idoneità dei centri

La giunta regionale, sentiti i comuni e le province interessati, dichiara l'idoneità dei centri di formazione professionale organizzati dai soggetti di cui all'art. 6.

A tal fine, i centri devono:

- a) essere emanazione degli enti di cui all'art. 6 della presente legge che abbiano tra i loro fini istituzionali la formazione professionale, possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza nonché adeguate capacità tecniche, organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro;
- b) assicurare quadri operativi, servizi generali e locali, arredi, attrezzature, impianti tecnici e didattici idonei al tipo di corsi da svolgere;
- c) rispettare gli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;
- d) rendere pubblici i bilanci.

La giunta regionale può altresì stabilire, sentite la commissione consiliare competente nonché le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, altre particolari condizioni per la suddetta dichiarazione di idoneità.

La dichiarazione di idoneità ha validità per tre anni. A domanda può essere rinnovata o motivatamente revocata.

Art. 8

Convenzione

La Regione, ai fini dell'attuazione degli interventi formativi previsti dal programma poliennale e non attuati direttamente dai centri organizzati da enti locali o loro consorzi, stipula convenzioni con gli enti, associazioni e fondazioni, gestori dei centri riconosciuti idonei a norma del precedente art. 7.

La convenzione deve prevedere:

- la durata della medesima, comunque non superiore al triennio;
- l'indicazione dei corsi e delle attività alle quali si riferisce;
- i centri in cui tali attività vengono svolte;
- le forme di vigilanza e controllo;
- l'obbligo di istituire il comitato di gestione sociale nonché il rispetto delle forme di partecipazione previste per i centri pubblici;
- l'impegno di assicurare la partecipazione dei docenti ai corsi di aggiornamento e qualificazione programmati dalla regione;
- il rispetto degli accordi sindacali nazionali di lavoro per il personale;
- la pubblicizzazione dei bilanci.

La convenzione deve prevedere, altresì, l'entità dei finanziamenti che debbono concernere:

- le spese di parte corrente, le quote di ammortamento delle attrezzature utilizzate in singoli centri o nelle sedi coordinate;
- l'uso delle attrezzature date in comodato, la locazione degli immobili ovvero una indennità sostitutiva del canone nel caso che gli immobili siano di proprietà degli enti.

Il finanziamento delle attività, ricomprese in convenzione, si effettua per quote annuali sulla base di apposito bilancio preventivo e consuntivo predisposto dagli enti gestori in conformità a criteri ed a parametri fissati dalla giunta regionale.

La Regione può stipulare convenzioni con le scuole, gli istituti specializzati ed i centri di ricerca, gli istituti regionali e di altri enti pubblici, nonché, con l'esclusione della formazione professionale di base, con le imprese o loro consorzi, per la realizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di riconversione e per effettuare, presso di essi, periodi di tirocinio pratico e di esperienze in laboratori e su particolari impianti e macchinari od in specifici processi di produzione nonché per applicare sistemi di alternanza fra studio e lavoro.

Le convenzioni con le imprese o loro consorzi verranno stipulate a norma dell'art. 5 – comma quarto della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 9

Contributi regionali per iniziative formative

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi formativi compresi nelle attività di formazione professionale e previsti dai piani poliennali, che non siano realizzati mediante la convenzione di cui all'art. 8.

A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneità verrà rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale, o di frequenza secondo le modalità dell'art. 13.

Art. 10

Autorizzazione alla gestione dei corsi

Enti, associazioni e fondazioni, ancorchè non convenzionati a norma dell'art. 8 o non ammessi a godere dei contributi di cui all'art. 9, possono organizzare corsi di formazione professionale.

Detti corsi sono soggetti ad autorizzazione da rilasciare in base a criteri e modalità fissati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneità viene rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Art. 11

Ammissione ai corsi

(aggiunti ultimi due commi da articolo unico L.R. 31 gennaio 1987 n. 5)

Ai corsi di formazione professionale sono ammessi i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti.

Sono altresì ammessi ai corsi i cittadini stranieri che soggiornino in Italia per ragioni di lavoro o di formazione, in base ad accordi internazionali o a leggi vigenti.

L'iscrizione e la frequenza ai corsi è gratuita. Agli utenti della formazione professionale dei centri pubblici e convenzionati sono altresì assicurati gli interventi in materia di diritto allo studio in conformità dei criteri disposti dalle amministrazioni comunali competenti.

In favore dei disabili, degli invalidi e dei detenuti sono predisposti opportuni interventi al fine di rendere effettivo il loro diritto alla formazione professionale.

Per l'ammissione ai corsi possono altresì essere stabilite particolari condizioni nel provvedimento col quale, a norma del successivo articolo 13, si stabilisce la tipologia dei corsi stessi.

****** Per l'ammissione alle iniziative estive di alternanza studio – lavoro, di cui all'art. 3, il Consiglio regionale stabilirà i criteri di ammissione alle iniziative stesse, il numero degli allievi ammissibile, le modalità dell'attuazione e la durata nonché l'ammontare delle indennità di frequenza da riconoscere a ciascun allievo.

Per le iniziative estive di alternanza studio – lavoro svolte prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare dell'indennità resta stabilita nella misura a suo tempo deliberata dal Consiglio regionale. ******

Art. 12

Rapporti con l'ordinamento scolastico nazionale

La Regione programma, promuove e coordina iniziative concordate con la scuola di Stato per la sperimentazione e l'attuazione di:

- corsi di formazione professionale in concomitanza con la frequenza di corsi scolastici nella scuola secondaria;
- corsi di formazione professionale rivolti a coloro che intendano, nel contempo, completare l'obbligo scolastico.

Per la realizzazione dell'attività di formazione professionale la regione può utilizzare le sedi di istituti d'istruzione secondaria superiore e le relative attrezzature scolastiche, in base al disposto dell'art. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 10 della legge – quadro 21 dicembre 1978, n. 845.

La Regione, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Per la programmazione delle attività formative, le province consultano i distretti scolastici.

Art. 13

Organizzazione tecnico - didattica e amministrativo contabile delle attività formative

Nel rispetto degli indirizzi programmatici poliennali, fissati dal consiglio regionale, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e sentito il comitato di cui al successivo art. 17, emana direttive in ordine:

- alla tipologia dei corsi ed alla relativa organizzazione tecnico – didattica;
- alla gestione, al funzionamento, al finanziamento e all'organizzazione contabile – amministrativa delle attività formative;
- all'orientamento professionale;
- al riconoscimento di attività non comprese nei piani di intervento;

- all'ammissione ai corsi per i disabili, gli invalidi e i detenuti, nonchè per chi non ha assolto l'obbligo scolastico;
- alle prove finali e rilascio di attestati;
- alla normativa per la formazione di graduatorie provinciali del personale docente dei centri pubblici di cui al successivo articolo 15;
- all'attuazione dei progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 21 dicembre 1978 n. 845;
- al funzionamento dei comitati di gestione sociale.

L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Art. 14

Compiti e composizione del comitato di gestione sociale

In attuazione dell'ultimo punto del primo comma del precedente articolo, si stabilisce che la gestione sociale è assicurata attraverso la costituzione di organi di cui fanno parte i rappresentanti degli Enti locali competenti per territorio, dell'ente gestore, delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e dipendenti e dei datori di lavoro, nonchè degli allievi e dei genitori, e del personale del centro di formazione professionale.

Il Comitato di gestione sociale, nell'ambito delle direttive regionali:

- a) propone annualmente i piani di attività del centro e il fabbisogno delle spese;
- b) tiene i contatti con il Consiglio scolastico distrettuale, con gli Enti locali e con le forze sociali ed economiche, raccordandosi con l'Ente gestore;
- c) esprime all'Ente da cui dipende il parere sulle proposte del direttore in merito alle caratteristiche professionali del personale da assumere da parte dei centri convenzionati nonchè sulle modalità di assunzione;
- d) propone gli adattamenti, le integrazioni dei programmi e le sperimentazioni didattiche;
- e) decide le modalità di utilizzazione dei servizi sociali a favore degli allievi e l'impiego dei relativi stanziamenti, in collaborazione con gli Enti locali;
- f) propone agli organi competenti i provvedimenti per lo sviluppo ed il miglioramento funzionale del Centro.

Art. 15

Graduatorie del personale docente della formazione professionale

Sono istituite graduatorie provinciali per gli aspiranti ad incarichi e supplenze per l'insegnamento nel settore della formazione professionale pubblica.

Il comitato di gestione sociale esprime parere consultivo in merito alle caratteristiche professionali del personale da assumere da parte dei centri convenzionati nonchè sulle modalità di assunzione, ferma restando la competenza del ministero del lavoro e della previdenza sociale di fissare i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.

Art. 16

Contratti di prestazioni professionali

Per consentire ai centri pubblici e convenzionati di utilizzare nell'attività di formazione professionale le esperienze più dirette e innovative dei settori produttivi e sociali, possono essere stipulati contratti di prestazioni professionali con operatori dei suddetti settori.

Art. 17

Comitato regionale tecnico - scientifico per la formazione professionale (abrogato da art. 15 L.R. 27 luglio 1998 n. 25)

abrogato

Titolo III DELEGHE

Art. 18

Deleghe alla provincia

Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e, comunque, fino a quando non sarà definito il ruolo dell'ente intermedio, sono delegate alle province ed al comitato circondariale di Rimini ⁽⁴⁾ le funzioni amministrative concernenti:

- a) il coordinamento degli interventi formativi di cui al precedente art. 2, svolti nell'ambito provinciale, stabilendo a tal fine, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 12 - primo comma, collegamenti e rapporti con il consiglio scolastico provinciale;
- b) la formulazione ed approvazione di programmi poliennali e dei piani annuali in ordine alle attività di formazione professionale secondo quanto disposto dall'articolo 4;
- c) la vigilanza in ordine all'attuazione degli indirizzi programmatici e dei piani poliennali di cui al precedente art. 4, dei programmi poliennali e dei piani annuali;
- d) la promozione e la pianificazione degli interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile di cui all'art. 3 della presente legge;
- e) l'orientamento professionale in conformità delle direttive emanate dalla regione in relazione agli articoli 3, primo

comma e 13, primo comma – terzo punto, stabilendo altresì opportuni collegamenti con i distretti scolastici che hanno competenza in materia di orientamento scolastico;

f) la stipulazione delle convenzioni di cui al precedente art. 8, e la vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni poste nelle convenzioni medesime;

g) l'autorizzazione alla istituzione e gestione dei corsi di cui al precedente art. 10, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente;

h) l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 9;

i) il rilascio dell'attestato di qualifica di cui all'ultimo comma dell'articolo 10;

l) la istituzione e la gestione delle graduatorie di cui al precedente articolo 15 – I comma;

m) la nomina delle commissioni giudicatrici nelle prove finali d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica valido agli effetti dell'art. 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1146;

n) la vigilanza ed il controllo nell'attività dei centri gestiti da associazioni e fondazioni.

Art. 19

Competenze dei Comitati comprensoriali

Articolo implicitamente abrogato da art. 45 L.R. 27
febbraio 1984, n. 6

I Comitati comprensoriali, in conformità degli indirizzi regionali, sentite le comunità montane e i consigli scolastici distrettuali, esprimono alle province pareri sui programmi poliennali e sui piani annuali.

Art. 20

Deleghe al Comune

(abrogato da art. 14 L.R. 7 novembre 1995 n. 54)

abrogato

Art. 21

Direttive della Regione per le deleghe

La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate tra gli enti delegatari, i quali le eserciteranno in connessione con le funzioni loro proprie nella stessa materia.

A tal fine, il consiglio e la giunta regionali possono impartire direttive agli enti delegati.

Le direttive della giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 22

Sostituzione nell'esercizio di attività delegate

In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un ente nell'esercizio di funzioni delegate, o nell'erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge, ovvero per direttive vincolanti a norma dell'art. 21, la giunta regionale assegna all'ente un congruo termine per provvedere.

Trascorso inutilmente detto termine, la giunta può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto stesso o dare disposizioni per l'erogazione del servizio.

Art. 23

Revoca della delega

La revoca delle funzioni delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti di pari livello istituzionale.

La revoca nei confronti di un singolo delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione di un servizio essenziale.

Il Consiglio regionale è tenuto ad osservare le stesse modalità previste per il conferimento e a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.

Art. 24

Obbligo di informazione

La Regione, gli enti delegatari ed i comitati comprensoriali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 25

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 18 e 20

La data d'inizio dell'esercizio delle funzioni delegate a norma degli artt. 18 e 20 è stabilita dalla giunta regionale in corrispondenza dell'anno formativo 1979-'80.

Art. 26

Delega di funzioni all'assessore regionale

Le funzioni spettanti alla giunta regionale possono essere delegate all'assessore competente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Art. 27

Personale per l'esercizio delle funzioni delegate
(abrogato da art. 14 L.R. 7 novembre 1995 n. 54)

abrogato

Titolo IV
NORME FINANZIARIE

Art. 28

Capitoli di spesa per investimento

(aggiunto ultimo alinea da art. 24 L.R. 26 agosto 1983 n. 32)

Conformemente alle esigenze complessive della programmazione territoriale delle strutture scolastiche e formative, nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali 1979 e successivi verranno iscritti i seguenti capitoli di spesa di investimento:

- spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale;
- spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici e di laboratorio per le attività di formazione professionale;
- contributi per la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti e dipendenti da enti, associazioni e fondazioni;
- contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale. **

Art. 29

Oneri finanziari

Agli oneri annuali di spesa corrente e di investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per gli anni finanziari 1979 e successivi, con l'utilizzazione dei mezzi finanziari correnti, attribuiti alla regione nell'ambito del fondo comune ex art. 8, legge 16 maggio 1970, n. 281, a seguito della confluenza in essa di tutti gli stanziamenti statali e del F.A.P.L. in materia di formazione professionale, secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; di altre assegnazioni e proventi destinati specificatamente alle attività di formazione professionale, ivi compresi i contributi e gli interventi del ministero del lavoro e della previdenza sociale e del fondo sociale della comunità economica europea; nonché con altre entrate regionali ordinarie ricorrenti ovvero con entrate di carattere straordinario.

La spesa per l'attuazione della presente legge trova collocazione nel programma 01 - formazione professionale - settore 04 - sezione 6a del bilancio pluriennale 1979/ 1981 approvato dalla regione.

La spesa annuale per gli oneri finanziari 1979 e successivi sarà determinata con le singole leggi di approvazione dei bilanci annuali della regione a norma dell'art. 11 - 1° comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Per l'anno 1979 alla istituzione dei capitoli di spesa di cui agli artt. 28 e 30 della presente legge, sarà provveduto con la legge di assestamento di bilancio a norma dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 30

Capitoli di spesa corrente

(modificato quarto alinea comma 1 da art. 63 L.R. 24 aprile 1981 n. 11; modificato terzo alinea comma 1 da art. 70 L.R. 28 aprile 1986 n. 10)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1979 e successivi, nell'ambito del programma 01

- formazione professionale - settore 04 - sezione 6a, verranno iscritti i sottoelencati capitoli di spesa corrente, cui faranno carico le spese derivanti dalla presente legge:

- spese per il personale docente e amministrativo dipendente dalla Regione e comandato presso i comuni, le province ed i loro consorzi per il funzionamento dei centri e dei corsi di formazione professionale;
- spese e contributi per studi, ricerche, sperimentazioni, raccolta e rilevazione dati, progettazioni, pubblicità e propaganda, testi e pubblicazioni, mezzi e sussidi tecnico - didattici (a norma dell'articolo 5) e vigilanza;
- spese per l'attuazione delle iniziative di formazione, di orientamento professionale e di sperimentazione gestite direttamente dalla regione, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale **, ivi compresa l'erogazione di indennità di frequenza connesse alle attività di alternanza scuola - lavoro **;
- contributi per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale autorizzate direttamente dalla Regione ed attuate da enti, associazioni e fondazioni, convenzionati o non convenzionati, comprese le spese connesse agli interventi di diritto alla formazione professionale **, nonché i contributi per il funzionamento delle sedi regionali degli Enti di formazione professionale convenzionati con la Regione**;
- assegnazioni alle amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini ⁽²⁾ per il finanziamento, nell'ambito dei piani provinciali e poliennali, delle attività di formazione professionale svolte dai centri gestiti dai comuni o loro

consorzi, comprese le spese connesse agli interventi per i servizi a favore degli allievi;
– assegnazioni alle amministrazioni provinciali ed al Circondario di Rimini per le iniziative di orientamento professionale a norma dell'art. 18 – lett. e);
– spese per la realizzazione dei progetti speciali di promozione professionale attuati con il contributo della CEE sul fondo sociale europeo e del ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'art. 3 della presente legge, iscritte separatamente, secondo che si tratti della quota CEE, della quota dello Stato o della quota regionale;
– assegnazione di somme ai comuni alle province ed al Circondario di Rimini per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, in attuazione del terzo comma dell'art. 27 della presente legge.

Titolo V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

Allievi privi del titolo d'assolvimento dell'obbligo scolastico

Nel caso che i corsi siano frequentati da allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, dovranno essere stabilite le necessarie integrazioni didattiche da attuarsi d' intesa con la competente autorità scolastica al fine di consentire anche il conseguimento di tale titolo di studio.

Art. 32

Indirizzi programmatici

Nella fase di prima applicazione della presente legge e per il periodo a cui si riferiscono, valgono gli indirizzi programmatici poliennali e relativi criteri generali adottati dal consiglio regionale in occasione e in riferimento del piano poliennale regionale di sviluppo.

Art. 33

Riconoscimento attività centri già operanti

I centri operanti sulla base di programmi regionali continuano la propria attività, anche dopo l'approvazione della presente legge, fino a quando saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9.

Art. 34

Formazione professionale operatori socio - sanitari

Nell'ambito delle finalità, degli indirizzi programmatici e dei criteri generali di cui ai precedenti articoli, alla formazione degli operatori socio – sanitari non medici sono applicabili, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2, nel rispetto delle competenze dello Stato di cui alle lettere r) ed s) dell'art. 30 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 35

Abrogazion

E' abrogata la legge regionale 15 gennaio 1973, n. 4 " Corsi per operatori di musei e per addetti alle attività conservative dei beni culturali ".

Sono abrogate, inoltre, le norme incompatibili con la presente legge.

Note

1 . Vedi ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n.252 "Istituzione della Provincia di Rimini"

2 . Vedi ora D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 " Istituzione della Provincia di Rimini".